



Delibera della Giunta Regionale n. 380 del 31/07/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 2 Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE DEL 27 GENNAIO 2012, N.1 ART.1 COMMA 2 - DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la Legge Regionale del 27 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria per il 2012) ha stabilito all'art. 1, comma 2, che “ *la Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci crediti*”;
- b. il codice civile all'art. 1241 e succ. prevede la compensazione quale mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio, prevedendo la compensazione legale quando i due crediti siano omogenei, liquidi ed esigibili;
- c. la Regione vanta crediti nei confronti degli enti locali relativi ai servizi idrici e di depurazione e risulta debitrice nei confronti degli enti locali a vario titolo;
- d. agli atti degli uffici regionali risultano istanze da parte di Comuni che chiedono di poter compensare i crediti, da loro vantati verso la Regione, con i debiti maturati verso l'Amministrazione Regionale medesima per la fornitura di servizi idrici e di depurazione;

CONSIDERATO CHE

- a. i casi in cui è possibile procedere a compensazioni tra reciproci crediti tra la Regione Campania e gli enti locali sono da individuarsi nella loro caratteristica di essere certi, liquidi ed esigibili e fino al concorso del credito minore;
- b. in una situazione di crisi di liquidità degli enti pubblici la compensazione tra crediti e debiti rappresenta un utile strumento di estinzione delle obbligazioni, riducendo, senza trasferimenti di fondi, l'entità dei residui attivi e passivi dei rispettivi bilanci, fermi restando i limiti del Patto di stabilità;
- c. le intese possono essere realizzate per le compensazioni dei crediti della Regione che scaturiscono dall'erogazione del servizio idrico e di depurazione ai Comuni;

RITENUTO

- a. di dover stabilire che le Aree Generali di Coordinamento quando dispongono pagamenti a favore degli enti locali devono accertare, preliminarmente, dandone atto nel Decreto, se presso l'Area 5 Settore 9 risultano crediti certi liquidi e esigibili vantati per la fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione;
- b. di stabilire che, in seguito alla richiesta formulata dall'Area Generale che dispone il pagamento, l'Area 5 Settore 9 certifica l'esistenza e l'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili, ovvero, nell'opposta ipotesi la loro inesistenza;
- c. di stabilire altresì che nel caso in cui esistano gli anzidetti crediti della Regione si potrà procedere all'emissione del decreto di liquidazione solo per la parte eccedente gli stessi, dando atto che la restante parte formerà oggetto di compensazione all'esito della procedura prevista dal comma dell'art 1 della L.R. del 27.01.2012, n. 1;
- d. che le anzidette operazioni, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità;
- e. che la procedura descritta non si applica alle liquidazioni concernenti i programmi cofinanziati dall'Unione Europea, in attuazione di norme nazionali e comunitarie che stabiliscono tempi per

l'esecuzione e la certificazione della spesa, allo scopo di evitare il rallentamento dei programmi ed il rischio di disimpegno con conseguente grave pregiudizio nell'utilizzazione dei fondi;

VISTI:

Legge Regionale del 27 gennaio 2012, n.1;

Legge Regionale del 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i;

Gli artt. da 1241 a 1252 del codice civile;

PROPONE e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di dover stabilire che le Aree Generali di Coordinamento quando dispongono pagamenti a favore degli enti locali devono accertare, preliminarmente, dandone atto nel Decreto, se presso l'Area 5 Settore 9 risultano crediti certi liquidi e esigibili vantati per la fornitura idrica e/o per il servizio di depurazione;
2. di stabilire che, in seguito alla richiesta formulata dall'Area Generale che dispone il pagamento, l'Area 5 Settore 9 certifica l'esistenza e l'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili, ovvero, nell'opposta ipotesi la loro inesistenza;
3. di stabilire altresì che nel caso in cui esistano gli anzidetti crediti della Regione si potrà procedere all'emissione del decreto di liquidazione solo per la parte eccedente gli stessi, dando atto che la restante parte è accantonata per l'eventuale compensazione all'esito della procedura prevista dal comma dell'art 1 della L.R. del 27.01.2012, n. 1;
4. che le anzidette operazioni, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità;
5. che la procedura descritta non si applica alle liquidazioni concernenti i programmi cofinanziati dall'Unione Europea, in attuazione di norme nazionali e comunitarie che stabiliscono tempi per l'esecuzione e la certificazione della spesa, allo scopo di evitare il rallentamento dei programmi ed il rischio di disimpegno con conseguente grave pregiudizio nell'utilizzazione dei fondi;
6. di trasmettere la presente a tutte le Aree Generali di Coordinamento e al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.